

GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA MENSILE DI GIURISPRUDENZA

Vol. XLVIII - Dicembre 1998

12

DIRETTA DA
VITTORIO SGROI

VICE DIRETTORI
FRANCO BILE - PAOLO STELLA RICHTER

Si segnalano all'attenzione del lettore

- C. cost. 6 novembre 1998 n. 363,
questione di legittimità costituzionale relativa alla partecipazione del giudice delegato al collegio che decide sul reclamo avverso i suoi provvedimenti 2997
- C. cost. 9 ottobre 1998 n. 349,
sulla illegittimità costituzionale della mancata previsione della differenza di età inferiore a diciotto anni fra adottanti ed adottato nell'adozione legittimante 3003
- C. cost., 23 settembre 1998 n. 346,
sulla illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2 e 3 della legge n. 890 del 1982, relativa alla notificazione a mezzo posta 3005
- Cass., sez. un., 11 novembre 1998 n. 11350,
composizione di contrasto di giurisprudenza circa l'esclusione della revocatoria fallimentare dei pagamenti del somministrato al monopolista legale 3019
- Cass., 19 ottobre 1998 n. 10342, 1 ottobre 1998 n. 9754, 28 agosto 1998 n. 8569, 24 agosto 1998 n. 8397 e 2 aprile 1998 n. 3397,
sul ricorso per cassazione avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace 3029
- Cass., 25 settembre 1998 n. 9612,
sulla conversione in ricorsi per cassazione dei ricorsi pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale 3065
- Cass., 23 giugno 1998 n. 6240,
In tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del tribunale che dispongono trattamenti sanitari obbligatori 3079



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Varese

(1) L'art. 331 c.p.c., applicabile anche al giudizio amministrativo (Cons. St., Ad. plen., 14 novembre 1980 n. 50, *Riv. amm.* 1981, 57), si riferisce alle ipotesi in cui, l'inscindibile connessione tra le varie posizioni soggettive regolate dall'atto, postula l'esigenza di un giudicato unico nei confronti di tutte le parti in senso sostanziale del rapporto controverso (che diventano, pertanto, parti necessarie nei giudizi di I e II grado); cfr. conformi Cons. giust. amm. sic., Sez. giurisdiz., 28 maggio 1991 n. 217, *Cons. St.* 1991, I, 1062; Cons. St., Sez. IV, 23 marzo 1987 n. 171, *ivi* 1987, I, 311; Cons. St., Sez. VI, 6 giugno 1984 n. 347, citata in motivazione, *ivi* 1984, I, 874; Cons. St., Sez. V, 30 settembre 1983 n. 414, *ivi* 1983, I, 917; Cons. St., Sez. VI, 12 gennaio 1982 n. 25, citata in motivazione, *Riv. amm.* 1982, 216.

Parti necessarie nel giudizio amministrativo sono solo l'autorità emanante l'atto impugnato ed i controinteressati: sul punto cfr. Cons. St., Sez. IV, 8 settembre 1987 n. 533, *Giur. it.* 1988, III, 1, 250, con nota di MANGANO.

In dottrina cfr. IANNOTTA e PUGLIESE, *Appello e contraddittorio*, in *Dir. proc. amm.* 1997, 1.

TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO DEL TRENTO-ALTO ADIGE —
26 maggio 1998 n. 226 — Pres. Marzano — Est. Ravagnani — Punto SAR s.r.l. e March
(avv. Gaz, Cacciavillani, Maccaferri) c. Prov. Autonoma di Trento (avv. Pedrazzoli,
Spinelli, Fozzer).

[1428/20] Circolazione stradale - Agenzie pratiche automobilistiche - Assistenza per gli esami di
patente - Mera facoltà.
(D.m. 17 maggio 1995 n. 317, regolamento recante la disciplina dell'attività delle
autoscuole).

Le autoscuole possono limitare la loro attività al solo insegnamento, in quanto l'assistenza per gli esami di patente non costituisce per esse un obbligo, bensì una mera facoltà (1).

(*Omissis*). — Egualmente può essere condivisa la censura esposta nel secondo motivo riguardante l'addebito di non aver il March presentato a Trento gli allievi della sua autoscuola per sostenere l'esame di guida.

Nel verbale di ispezione (e quindi nel provvedimento della Giunta provinciale) non viene indicato su quale disposizione di legge o di regolamento sia fondato tale supposto obbligo (in verità di difficile realizzazione senza il consenso degli allievi).

La ricorrente ha precisato nel ricorso che erano gli allievi a pretendere di sostenere gli esami di guida nella vicina Provincia di Belluno anziché nella lontana Trento. Per la verità la circolare n. 918/4624 del 2 marzo 1988 del Ministero dei Trasporti prevede in casi consimili di autorizzare le autoscuole a svolgere pratiche e assistere gli allievi agli esami in altra provincia. Con provvedimento 13 giugno 1997 tale autorizzazione è stata infine concessa all'autoscuola Punto SAR con il consenso dell'ufficio motorizzazione di Belluno (17 dicembre 1996) e della Provincia Autonoma di Trento (26 marzo 1997). L'*iter* era quindi in corso al momento dell'ispezione 10 febbraio 1997 ed avrebbe potuto dimostrare che l'autoscuola era in verità interessata a partecipare, com'è del resto ovvio, agli esami dei suoi allievi.

Dal d.m. 17 maggio 1995 n. 31 sembra comunque di poter desumere l'inesistenza di un obbligo delle autoscuole di portare gli allievi all'esame di patente.

L'art. 1 che precisa l'attività delle autoscuole recita infatti: « Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, anche tutte le altre pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti... ». Da tale norma è desumibile che le autoscuole possono limitare la loro attività al solo insegnamento, essendo l'assistenza per gli esami di patente una mera facoltà.

Nessuna norma d'altra parte obbliga gli allievi a sostenere l'esame di guida nella stessa provincia nella quale hanno seguito il corso di istruzione alla guida. Proprio per questo la soc. Punto SAR aveva già richiesto di poter condurre gli allievi, secondo i loro desideri, all'esame di guida presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di Belluno.

Gli stessi cartelli di avviso affissi nell'autoscuola, se pacatamente esaminati, erano dimostrativi del fatto che erano gli allievi a pretendere di sostenere gli esami in provincia di Belluno, com'era del resto loro facoltà.

Il verbale di ispezione ha finito nella sua mancanza di chiarezza per fuorviare la stessa Giunta provinciale che ha irrogato la sanzione « per il complessivo modo di operare del signor Angelo March » in quanto « lo stesso avrebbe solo parzialmente ottemperato alla diffida 2 dicembre 1996 », relativa ai fatti contestati nel verbale di ispezione 28 ottobre 1996.

Dal verbale di ispezione 10 febbraio 1997 era però desumibile che il March aveva in realtà totalmente eliminato le irregolarità contestate con la lettera 4 novembre 1996 del direttore del Servizio della Provincia Autonoma di Trento.

Per tali irregolarità non poteva quindi essere irrogata alcuna sanzione. (*Omissis*)

(1) Non constano specifici precedenti. In relazione all'attività svolta dalle autoscuole, prima del d.m. 17 maggio 1995 n. 315, cfr. Cass. 27 aprile 1994 n. 3974; Cass. 12 novembre 1981 n. 5983, in questa *Rivista* 1982, I, 1307 con nota di GAGGI. In tali decisioni, la Suprema Corte ha precisato che l'attività didattica impartita nell'autoscuola si accompagna, con carattere di inscindibilità, alla somministrazione di taluni servizi ed all'espletamento di varie incombenze (quali la richiesta del c.d. foglio rosa per il discente, l'organizzazione delle visite mediche, il noleggio di veicoli specificamente attrezzati, l'organizzazione per l'espletamento degli esami, i contatti con i pubblici uffici per il rilascio dell'autorizzazione finale) che di per sé integrano un'attività aziendale. Da qui poi l'ulteriore conseguenza per cui l'autoscuola costituisce un'azienda commerciale.